



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

A tutte le strutture

Data: 26/03/2021

Oggetto: Nostra Nota sul "Decreto Sostegni".
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di lavoro

"Decreto Sostegni" – Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Titolo II
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di lavoro
NOTA UIL SERVIZIO LAVORO, COESIONE E TERRITORIO

Gli interventi concernenti il sostegno al reddito previsti dal Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, inerenti sia le integrazioni salariali che la proroga delle deroghe sui contratti a termine e la misura dell'indennità una tantum, sono caratterizzate da una sostanziale conferma delle misure sin qui adottate, controbilanciate dalla novità rappresentata dalla definizione dei periodi entro i quali si ritornerà all'utilizzo degli ammortizzatori pre-Covid ed al graduale termine del blocco dei licenziamenti.

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali continuiamo a sostenere che le aziende e i settori che più di altri sono stati colpiti dall'emergenza sanitaria debbano poter avere una copertura più ampia di quella prevista.

Infatti, le ulteriori settimane di integrazione salariale introdotte con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) potrebbero non essere sufficienti a garantire l'occupazione di migliaia di lavoratori e lavoratrici sino alla piena ripresa dell'attività, in particolare in settori come quelli del turismo, dell'accoglienza alberghiera o della ristorazione.

Va invece valutata positivamente la scelta di non gravare con contribuzione aggiuntiva i periodi di integrazione salariale.

È inoltre confermata l'impostazione, già introdotta con la Legge di Bilancio, che prevede durate differenziate tra i settori industriali che utilizzano la Cigo Covid e tutti gli altri che invece utilizzano l'Assegno Ordinario, la Cig in deroga e la Cisoa.

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

Infatti, con il Decreto Sostegni si prevede la concessione dei trattamenti ordinari di integrazione ordinaria (Cigo) per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1 ° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Mentre per le prestazioni di assegno ordinario (erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà) e di cassa integrazione in deroga la durata massima è di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Riguardo alle durate delle prestazioni va segnalato che per le aziende che abbiano utilizzato senza soluzione di continuità tutte e 12 le settimane previste dalla Legge di Bilancio si crea, nell'ultima settimana di marzo, un disallineamento con l'inizio delle ulteriori settimane previste dal Decreto Sostegni (1° Aprile) che lascia scoperti almeno tre giorni di integrazione salariale.

Si prevede, infine, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1 ° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Sono destinatari delle tre misure tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto e per tutte le tipologie di trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Per i Fondi di Solidarietà Bilaterali c.d. Alternativi (Artigiani e Somministrazione) è prevista, come per il passato, l'erogazione dell'assegno ordinario e viene stanziato un ulteriore finanziamento di 1.100 milioni di euro (per un totale di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021).

Anche le procedure di finanziamento dei due Fondi rimangono invariate ed è quindi necessario che si faccia tesoro dell'esperienza acquisita accelerando sia i decreti di riparto che i trasferimenti delle risorse, in maniera da garantire tempi rapidi nel pagamento delle indennità.

Naturalmente per tutto il periodo di utilizzo di entrambe le fattispecie di integrazioni salariali è preclusa la possibilità di aprire procedure di licenziamento o realizzare licenziamenti plurimi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Infatti, il Decreto sancisce che, fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le deroghe sino ad oggi già previste (cessazioni, fallimenti e accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro).

Per i soli datori di lavoro destinatari dell'assegno ordinario (FIS e altri Fondi di solidarietà), della Cig in deroga e della Cisoa, il "blocco dei licenziamenti" rimarrà in vigore per un periodo ulteriore, a partire dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021.

Prevedere due pesi e due misure in tema di divieto di licenziamento, riteniamo essere iniqua in un momento difficile come l'attuale. La straordinarietà ed eccezionalità di questa misura, deve riguardare indistintamente tutte le lavoratrici e lavoratori e tutti i settori produttivi, senza distinzioni di tempistiche di scadenza e di attività. Inoltre, crediamo e porteremo avanti la proposta di estensione del blocco dei licenziamenti finché durerà l'emergenza sanitaria. Nella attuale crisi sanitaria, la motivazione economica del licenziamento è strettamente connessa a motivi che non dipendono né dalle aziende, né tantomeno dalle lavoratrici e lavoratori. Riteniamo, quindi, che questa misura possa proseguire in egual misura per tutti grazie ad un rafforzamento degli strumenti di integrazione al reddito.

Rispetto alle procedure da seguire per la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti, dovranno essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile).

Si conferma la possibilità di scegliere tra il pagamento diretto da parte dell'Inps e quello dell'anticipazione e successivo conguaglio in capo all'azienda.

Riguardo al passato va fatto notare che la possibilità di ricorrere all'anticipazione viene prevista anche per la Cig in deroga, possibilità che precedentemente era riservata solo alle aziende plurilocalizzate.

In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione del 40%, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo.

Sono infine disciplinate le novità procedurali anticipate dal Ministro Orlando in occasione dei recenti incontri realizzati per la riforma degli ammortizzatori sociali: si tratta di interventi volti a semplificare le procedure con l'obiettivo di accorciare i tempi di liquidazione delle spettanze ai lavoratori.

La principale di queste novità riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali che sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato "Uniemens Cig" che sostituisce i "vecchi" SR41 e che dovrebbe ridurre di circa un mese i tempi di erogazione delle indennità.

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale

Con questo comma, oltre al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione (Fondo istituito presso il Ministero del lavoro) di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per l'anno 2022, si prevedono due misure volte alla integrazione economica dei trattamenti di Cig in due specifici casi.

È prorogata anche per il 2021, con uno stanziamento di 19 milioni di euro, l'integrazione economica al trattamento di Cigs in favore dei dipendenti ex Ilva.

La misura, in vigore dal 2017, ha lo scopo di integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte non coperta dalla Cigs nella misura del 10% del salario.

Con lo stesso principio si prevede che in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento.

Al riguardo va ricordato che per i lavoratori del settore tale integrazione è erogata dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo solo in caso di fruizione della Cigs e che le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla Cig in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015.

Indennità omnicomprensiva per i lavoratori stagionali, turismo, sport ed altre categorie

Con il Decreto Sostegni vengono riproposte le indennità in favore di alcune particolari categorie di lavoratori con carriere discontinue e frammentate che più di altre sono maggiormente esposte, dal punto di vista economico, in ragione delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

Il Decreto Sostegni ha, in primis, previsto una indennità onnicomprensiva di 2.400 euro per le lavoratrici e lavoratori, sia subordinati che autonomi, già destinatari delle indennità previste dal Decreto Ristori.

Vi ricordiamo che i destinatari delle precedenti indennità erano:

- lavoratori dipendenti stagionali, anche in somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori stagionali negli altri settori;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori autonomi occasionali.

Queste categorie di lavoratori già destinatarie delle misure previste dal Decreto Ristori non dovranno presentare domanda per ricevere l'indennità onnicomprensiva del Decreto Sostegni che sarà erogata direttamente dall'Inps con le modalità già indicate nelle precedenti domande.

Al riguardo è utile segnalare che per i lavoratori dello spettacolo è stata introdotta una modifica alla soglia di reddito che il lavoratore non deve superare che, fermo restando il requisito delle 30 giornate di contribuzione, è stata innalzata da 50.000 euro a 75.000 euro.

Il Decreto prevede, inoltre, di erogare l'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro anche in favore delle medesime categorie di lavoratori sopra elencate che non siano già state beneficiarie delle indennità previste dal Decreto Ristori.

Infine, anche a seguito delle nostre pressanti richieste, il Decreto Sostegni prevede di erogare l'indennità anche ai lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici dei settori "diversi" da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Pertanto, fermi restando i requisiti di accesso che sono sostanzialmente identici a quelli previsti dal Decreto Ristori, i lavoratori rientranti nelle categorie indicate nei due precedenti capoversi, per ricevere l'indennità, dovranno presentare domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile prossimo.

Vi ricordiamo inoltre che tali domande potranno essere presentate anche attraverso il nostro Istituto di Patronato Ital al quale vanno indirizzati i lavoratori anche in ragione della complessità della domanda e della verifica dei requisiti necessari.

Su tema delle indennità, che grazie ai continui solleciti del Sindacato, vedono finalmente un ampliamento della platea dei beneficiari originari, dall'altra continuiamo ad evidenziare come alcune categorie di lavoratrici e lavoratori continuino ad essere assenti dalla misura. Ci riferiamo, in particolar modo, ai marittimi, al lavoro domestico, ai collaboratori occasionali con reddito inferiore a 5000 euro.

Infine, per i lavoratori dello sport è prevista una indennità, di misura variabile, erogata dalla Società Sport e Salute ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità è corrisposta sulla base del reddito del 2019 in maniera variabile tra 1200 e 3600 euro con i seguenti criteri:

- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Tutte le indennità previste dal Decreto Sostegni non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef, e per ogni altra disciplina di dettaglio sarà necessario attendere la consueta circolare Inps.

Proroga delle deroghe sui contratti a tempo determinato.

Il Decreto Sostegni conferma e proroga fino al 31 dicembre 2021, le deroghe alle causali sui contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, prevedendo che si possa prorogare e rinnovare per una sola volta e per un massimo di 12 mesi il contratto a termine, fermo restando il tetto complessivo di 24 mesi di contratto tra le parti stabilito dalla legge.

Nel corso del 2020, nonostante questa misura, il mercato del lavoro ha registrato una riduzione di 1 milione di rapporti di lavoro a termine non prorogati e non rinnovati. Ciò dipeso dalla difficile congiuntura economica del mercato, da chiusure ed aperture che hanno caratterizzato questo

difficile anno, a cui si aggiunge la discrezionalità dei datori di lavoro di prorogare e rinnovare contratti scaduti.

La acausalità prevista dai decreti emergenziali ha comunque dato la possibilità di attivare, prorogare e rinnovare molti contratti che difficilmente lo sarebbero stati con le vigenti causali previste dal Decreto Dignità.

Rispetto a questa misura, viene inserita per la prima volta nel Decreto Sostegni, una novità che riteniamo positiva per le lavoratrici e lavoratori a termine che siano già stati interessati da proroghe e rinnovi acausali durante questo periodo pandemico.

Se, infatti, è corretta l'interpretazione che abbiamo dato al comma 2 dell'art. 17, che recita *“Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”*, e comunque in attesa di un auspicabile chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, tale novità produrrebbe l'effetto di “neutralizzare” numericamente le acausalità già intervenute, permettendo una ulteriore proroga o rinnovo acausale.

Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza anche per i percettori di Naspi e Dis-Coll

È rifinanziato per tre quote mensili, da marzo a maggio 2021, il Rem la cui indennità è variabile rispetto ai requisiti del nucleo familiare da 400 euro e fino ad un massimo di 800 euro. La misura è destinata ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la domanda va presentata entro il 30 aprile all'Inps.

Alla misura sono state apportate modifiche minime ed i requisiti rimangono comunque ancora troppo stringenti.

La vera novità riguarda la possibilità di erogare le quote di Rem indipendentemente dal possesso dei requisiti ai percettori delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll le cui prestazioni siano terminate nel periodo intercorrente il 1°luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che contestualmente possano far valere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000. In questo caso l'indennità spettante sarà pari al minimo previsto in 400 euro per quota mensile.

Anche le domande del Rem dovranno essere presentate all'Inps entro il 30 aprile prossimo.

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpl

Riguardo alle misure in caso di disoccupazione le nostre richieste di intervenire sulla Naspi e sulla Dis-Coll non hanno trovato spazio nel Decreto Sostegni.

Infatti, vista la volontà del legislatore di far venir meno il blocco dei licenziamenti, continuiamo a ritenere necessario un intervento straordinario come quello utilizzato per le integrazioni salariali per Covid, con l'obiettivo di rafforzare la misura a partire dall'eliminazione del decalage, per arrivare a prevedere un suo ampliamento in termini di durata massima (36 mesi).

Va infatti considerato che qualsiasi intervento di politiche attive per il lavoro, per quanto massiccio e innovativo, non ha effetti immediati sul mercato del lavoro e, nella migliore delle ipotesi, darà i primi risultati in tempi medio lunghi, durante i quali sarà necessario continuare a sostenere il reddito di lavoratrici e lavoratori.

Per queste ragioni, con la graduale diminuzione delle integrazioni salariali per Covid, occorre prevedere una opportuna ricalibratura degli interventi, potenziando le misure a tutela della disoccupazione: Naspi e Dis-Coll.

Sappiamo bene che si tratta di interventi che hanno un costo molto alto ma, vista la mole di finanziamenti previsti già in questo decreto, ritenevamo fosse possibile ritagliare un intervento di rafforzamento della Naspi e della Dis-Coll tale da accompagnare i lavoratori e le lavoratrici nel lungo periodo di transizione che ci separa dall'uscita dell'emergenza sanitaria.

Pertanto, l'unica misura presente nel Decreto che riguarda la Naspi prevede che per le prestazioni di Naspi concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 non sarà necessario far valere il requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo nell'anno in cui si chiede l'indennità.

Proroga Navigator ANPAL Servizi SpA

Ha infine trovato spazio all'interno del Decreto anche la proroga, fino alla fine dell'anno, dei contratti di collaborazione dei c.d. "navigator". Si tratta di un intervento dovuto nei confronti di 2.600 lavoratrici e lavoratori che potranno svolgere un ruolo di primaria importanza in materia di politiche attive e Assegno di ricollocazione nelle more del rafforzamento degli organici dei Cpi. Va inoltre nella giusta direzione la possibilità che il servizio svolto da questi giovani venga riconosciuto nell'ambito dei processi di reclutamento che le Regioni dovranno realizzare.